



DECRETO 20 gennaio 1986 n. 3 (pubblicato il 30 gennaio 1986)

Normativa sugli ammortamenti e accantonamenti.

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'art. 25 della Legge 13 ottobre 1984 n. 91;
Vista la delibera del Congresso di Stato in data 16 gennaio 1986;
Valendo Ci delle Nostre Facoltà;
Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare:*

Art. 1

Ai sensi dell'articolo 25 della Legge 13 ottobre 1984 n. 91, tutti i beni materiali ed immateriali strumentali per l'esercizio dell'impresa nonché i costi ad utilizzazione pluriennale o a fecondità ripetuta sono ammortizzabili sulla base di coefficienti massimi annui contenuti nella tabella allegata al presente decreto e dei coefficienti e criteri indicati nel decreto medesimo.

I coefficienti di ammortamento della tabella sono estesi anche ai soggetti che esercitano arti e professioni ai sensi del secondo capoverso dell'articolo 19 della legge sopra citata.

I soggetti di cui al comma precedente comunicano all'Ufficio Tributario, con la prima dichiarazione dei redditi, i coefficienti di ammortamento che hanno ritenuto di utilizzare in base al loro prudente apprezzamento.

Art. 2

Le quote di ammortamento devono essere annotate per i soggetti in contabilità ordinaria nel registro dei beni ammortizzabili e per gli altri soggetti nel registro degli inventari.

Per quest'ultimi soggetti l'uso del registro dei beni ammortizzabili è sussidiario a quello del registro degli inventari.

Gli ammortamenti devono essere operati e tenuti distinti secondo i gruppi omogenei previsti dalla tabella.

Art. 3

Le quote di ammortamento degli immobili, degli impianti, dei macchinari e degli altri beni mobili sono deducibili a partire dal primo periodo d'imposta nel quale i beni sono stati utilizzati o potevano essere utilizzati.

Nel periodo d'imposta in cui inizia, l'ammortamento può essere dedotto per l'intera quota indipendentemente dal mese dell'anno in cui i beni potevano essere utilizzati.

Art. 4

E' consentito, in ciascun periodo d'imposta, il superamento dei coefficienti d'ammortamento in relazione alla più intensa utilizzazione dei beni rispetto a quella normale o alla loro obsolescenza tecnica.

Il superamento dei coefficienti deve essere richiesto all'Ufficio Tributario con lettera motivata; l'Ufficio Tributario può esprimere pareri contrari entro due mesi dalla data di ricevimento della lettera.

E' altresì consentito effettuare l'ammortamento anticipato dei beni strumentali, esclusi gli immobili; l'ammortamento anticipato è ammesso per i primi due periodi d'imposta nella misura massima del 20%.

In caso di minore effettiva utilizzazione dei beni rispetto a quella normale del settore è ammesso anche un ammortamento inferiore previa comunicazione motivata dei soggetti interessati all'Ufficio Tributario.

Le imprese e le società di nuova costituzione possono ammortizzare i beni strumentali ed i costi ad utilizzo pluriennale di cui all'articolo successivo e decorrere dal primo periodo d'imposta in cui sono stati conseguenti i primi ricavi e nei tre periodi successivi.

Art. 5

I diritti di brevetto, i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, i diritti di concessione, i marchi di fabbrica, l'avviamento, le spese di costituzione e quelle per l'aumento di capitale, sono ammortizzabili in misura non superiore al 20% per ogni periodo d'imposta.

Qualora il periodo di utilizzazione sia stabilito da leggi o contratti o sia legato ad un predeterminato periodo di utilizzazione, da notificare all'Ufficio Tributario, le quote di ammortamento sono da rapportare a tali periodi.

I costi relativi a studi e ricerche e le spese pubblicitarie sono deducibili nel periodo d'imposta in cui sono sostenuti ovvero in quote costanti nel periodo stesso e nei tre successivi.

Tutti gli altri costi pluriennali sono deducibili nei limiti della quota imputabile a ciascun periodo d'imposta. La determinazione di detta quota è rimessa al prudente apprezzamento del contribuente.

Art. 6

I costi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, di riparazione, di ammodernamento e trasformazione relativi ai beni strumentali posseduti sono deducibili nel periodo d'imposta fino al limite massimo del 20% del costo complessivo lordo di tutti i beni materiali ammortizzabili risultante nei libri dei cespiti all'inizio del periodo d'imposta. L'eccedenza è deducibile in quote costanti nei successivi quattro periodi e deve essere fatta risultare nella dichiarazione dei redditi e nei registri di cui all'Articolo 2 distinta per anno di formazione.

Nel caso di assenza di cespiti ammortizzabili all'inizio del periodo d'imposta, le spese di cui al comma precedente effettuate sui cespiti ammortizzabili acquisiti nell'esercizio sono dedotte in quote costanti del 20% a partire dallo stesso periodo di imposta in cui sono state sostenute.

I costi di ammodernamento e trasformazione dei beni che comportano un incremento di valore dei beni medesimi possono essere patrimonializzati ed in tal caso seguono il piano di ammortamento previsto dalla tabella dei coefficienti.

I costi relativi ai pneumatici sono interamente deducibili nell'esercizio in cui i pneumatici sono stati utilizzati.

Per usufruire di tale disposizione i soggetti interessati devono rilevare separatamente tali costi nelle scritture contabili e riportarli distintamente nella dichiarazione dei redditi.

Il costo dei beni strumentali il cui valore unitario non supera le L. 200.000 può essere dedotto integralmente nel periodo d'imposta in cui il costo è sostenuto.

Art. 7

I beni concessi in locazione delle società esercenti l'attività di leasing costituiscono beni strumentali per lo svolgimento dell'attività delle predette società.

L'ammortamento è rapportato, in quote costanti, alla durata del contratto di locazione; tale modalità di ammortamento perdura anche in caso di interruzione del contratto.

L'inizio dell'ammortamento può decorrere dal momento di acquisizione del bene da parte della società quando è certa la destinazione; in tal caso l'ammortamento è correlato al dispositivo di cui al comma precedente.

Art. 8

I soggetti che già non erano obbligati alla compilazione del bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, entro il 31 gennaio 1986, devono annotare, sul registro degli inventari, per gruppi omogenei e per anno di acquisizione, i singoli beni strumentali ammortizzabili, con l'eccezione prevista all'Articolo 2 ultimo comma.

Art. 9

Le aliquote di ammortamento dei beni ammortizzabili posseduti al 31 dicembre 1984 dai soggetti non obbligati alla compilazione del bilancio con il conto di profitti e delle perdite, sono applicate sul valore dei beni medesimi, costituito dal loro costo maggiorato degli oneri di diretta imputazione se documentati.

In mancanza della documentazione necessaria per determinazione il valore di cui al comma precedente le aliquote sono applicate sul valore normale dei beni in esame da ricavare a cura del contribuente, con una stima riferita al periodo di acquisizione dei beni medesimi, per i beni immobili e per quelli iscritti nei pubblici registri può essere assunto come costo il valore accertato ai fini della imposta di registro.

Il valore dei beni costruiti in economia può essere maggiore dalla spesa incrementivamente se documentate: si applica anche in questa ipotesi di dispositivo di cui al primo comma se non è documentabile la data di acquisizione dei beni, i beni medesimi si considerano interamente ammortizzati nel 1985 imputando al corrispondente fondo di ammortamento il 5% del valore normale loro attribuibile sulla base del presunto anno di acquisizione, dichiarato dal contribuente, attraverso il procedimento di cui al primo comma.

I soggetti di cui all'Articolo 20 della Legge 13/10/1984 n. 91 diversi da quelli obbligati alla compilazione del bilancio annuale con il conto dei profitti e delle perdite che nei periodi di imposta 1985 e 1986 hanno realizzato un volume di ricavi non superiore a L. 50.000.000, per i predetti anni possono mettere in deduzione, agli effetti del presente Decreto, una somma pari al 3% del volume di ricavi realizzato e comunque non inferiore a Lire 1.000.000.

Art. 10

Il registro degli inventari, tenuto dai soggetti in regime di contabilità semplificata, deve riportare l'entità dei fondi di ammortamento al 31 dicembre 1984 sulla base di quanto disposto dall'Articolo che precede e dei coefficienti di ammortamento previsti dalla tabella allegata e dal presente decreto.

Sul predetto registro devono essere, successivamente, annotate le quote di ammortamento che incrementano i rispettivi fondi con l'indicazione dei fondi medesimi.

L'obbligo di cui al primo comma, limitatamente agli immobili strumentali, si estende ai soggetti in regime di contabilità ordinaria, relativamente alla compilazione del registro dei beni ammortizzabili.

Art. 11

Qualora il bene strumentale sia adibito anche ad uso privato o il possessore non sia l'unico proprietario, la quota di ammortamento è ridotta del 30% nella prima ipotesi ed in misura proporzionale nella seconda ipotesi.

I costi di cui all'Articolo 6 sono deducibili interamente da parte del soggetto che li ha effettivamente sostenuti nel caso di comproprietà di bene strumentale; nella misura del 70% nel caso i beni strumentali siano adibiti anche ad uso privato.

Art. 12

Sono deducibili i seguenti accantonamenti:

a) nella misura stabilita dalla Legge 17 febbraio 1961, n. 7 e successive modifiche e dai contratti collettivi di lavoro gli apporti ai fondi di indennità di anzianità e quiescenza relativi ai dipendenti. In allegato alla dichiarazione del reddito deve essere inoltrata all'Ufficio Tributario una distinta normativa con gli accantonamenti effettuati per ogni dipendente e con l'indicazione degli anni di anzianità dei dipendenti medesimi.

b) fino alla concorrenza del 5%, a fronte dei rischi su crediti, gli accantonamenti dei soggetti in contabilità ordinaria riferiti all'ammontare complessivo dei crediti riferibili ai ricavi di cui al primo capoverso dell'Articolo 21 della Legge 13 ottobre 1984 n. 91 risultanti alla chiusura dell'esercizio. Il termine di riferimento per gli istituti bancari è costituito dall'ammontare delle operazioni di erogazione del credito alla clientela. Se alla chiusura del periodo d'imposta il fondo rischi esistente risulta essere superiore al 5% dell'ammontare dei crediti risultanti alla fine dello stesso periodo, la eccedenza concorre a formare il reddito imponibile.

In caso di perdita su crediti, il relativo fondo deve essere necessariamente utilizzato nel periodo d'imposta in cui la perdita è deducibile.

Gli accantonamenti sono contabilizzati in appositi fondi da annotare nel libro e nel registro degli inventari.

Si estende agli accantonamenti il dispositivo di cui all'Articolo 8.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 20 gennaio 1986/1685 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Pier Paolo Gasperoni - Ubaldo Biordi

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Alvaro Selva

BENE AMMORTIZZABILE											
	Costruzioni leggere	Macchinari e impianti	Macchinari e impianti accessori	Attrezzature Varie e minute	Mobili e arredi uffici	Macchine elettriche per	Macchine elettorniche per	Automezzi	Fabbricati		Biancheria
ATTIVITA' ECONOMICHE											
agricole	7	7	7	7	15	25	20	20			
alimentari o affini	15	16	15	25	15	25	20	20	4		
tessili e del vestiario	15	16	15	25	15	25	20	20	4		
calzature, pelli e cuoio	15	16	15	25	15	25	20	20	4		
del legno e arredamenti	15	18	15	25	15	25	20	20	4		
meccaniche e metallurgiche	15	19	15	25	15	25	20	20	4		
minerali non metallifere	15	16	15	25	15	25	20	20	4		
chimiche e affini	15	19	15	25	15	25	20	20	4		
della gomma, carta e plastica	15	19	15	25	15	25	20	20	4		
poligrafiche, editoriali	15	18	15	25	15	25	20	20	4		
edilizia	15	16	15	25	15	25	20	20	4		
commercio	15	16	15	25	15	25	20	20	4		
credito e assicurazione				25	15	25	20	20	4		
trasporti e comunicazioni	15	16	15	25	15	25	20	20	4		
alberghi, ristoranti, affini	15	8	15	25	15	25	20	20	4		40
diverse e varie	15	16	15	25	15	25	20	20	4		L

Si intendono comprese nella voce "diverse e varie" le attività non riconducibili nell'ambito delle categorie omogenee indicate nella Tabella.

In caso di variazione in aumento delle aliquote di ammortamento, i soggetti in regime di contabilità ordinaria non possono procedere a ricalcoli delle quote ammortizzate.